

## Un *election day* sarebbe incostituzionale

di Luca Antonini

Negli ultimi giorni è parsa prendere corpo l'ipotesi di riunire in un'unica data, assieme alle votazioni per le elezioni europee e per le amministrative, anche la consultazione referendaria sui quesiti elettorali Segni Guzzetta. L'ipotesi, prima respinta dal Parlamento nella conversione del decreto legge elettorale, è poi ritornata alla ribalta sotto la pressione dell'opposizione che ha cavalcato un articolo de *lavoce.info* dove, peraltro in modo molto "gonfiato", si stimavano i costi di una consultazione referendaria separata il 14 giugno. L'ipotesi dell'*election day*, in realtà, data la disciplina del referendum abrogativo, è incostituzionale per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché non consentirebbe più il diritto al "segreto dell'urna" e l'argomentazione si evince proprio da quanto hanno scritto Guzzetta e Segni nella loro lettera a Maroni, dove, a favore dell'accorpamento in un'unica data, spiegano che sarebbe "sufficiente che il presidente di seggio informi l'elettore, al momento della consegna delle schede, che può rifiutare quella per il referendum votando quindi per le altre elezioni e astenendosi su questo". Adducono poi come precedente l'accorpamento del 18 giugno 1989 tra referendum consultivo sull'integrazione europea ed elezioni europee. In realtà l'argomento è inconferente, perché il referendum del 1989 era solo consultivo e non prevedeva, a differenza del referendum abrogativo disciplinato dall'art.75 Cost., un *quorum* per la sua validità. Non è un caso che nella nostra storia repubblicana, dove si sono svolti una sessantina di referendum abrogativi, questi non siano mai stati accorpati con un'elezione politica, europea o amministrativa, nonostante che in molti casi le consultazioni siano spesso avvenute in tempi assai ravvicinati, come - solo per fare un esempio - nel 2000, durante il governo D'Alema quando si votò il 16 aprile per le regionali e il 21 maggio per sette referendum proposti dai radicali. Il motivo è chiaro. La disciplina costituzionale del referendum abrogativo consente all'elettore tre possibilità: non solo il voto favorevole o contrario all'abrogazione, ma anche l'astensione, che può essere un vero e proprio rifiuto della questione posta dai promotori. L'art. 75 Cost., infatti, richiede che, affinché il referendum abrogativo sia valido, partecipi la metà più uno degli aventi diritto al voto. In questo modo, i costituenti hanno imposto ai promotori - in fondo dieci cittadini, che hanno raccolto le firme di 500.000 elettori (l'1% dell'elettorato) - di dimostrare che la questione da essi proposta è accettata dagli elettori almeno come oggetto di confronto.

L'astensione è quindi il modo più chiaro per esprimere una specie di voto di sfiducia nei confronti dei promotori del referendum. Anche questo modo di esprimere la propria volontà di voto deve rimanere segreto. Se, invece, come sostenuto dall'ipotesi Segni-Guzzetta, l'elettore è costretto a dichiarare al presidente di seggio di volersi astenere, questa volontà non è più tutelata - in un certo senso - dal "segreto dell'urna": è pur vero che se un elettore non va a votare per il referendum non viene registrato nell'elenco dei votanti, ma rimane segreta la sua intenzione: potrebbe non essere andato a votare perché malato, perché bloccato nel traffico o da un problema familiare, ecc. Nell'ipotesi Segni Guzzetta, invece, l'elettore è costretto a dichiarare a un pubblico ufficiale la sua volontà di voto. Per non farlo, in questo caso (che si differenzia quindi dal voto su più quesiti referendari), sarebbe costretto a rinunciare anche al voto politico per le europee e per le amministrative che, a differenza di quello per il referendum, è un preciso dovere civico. Ecco perché un simile accorpamento non è mai avvenuto nella nostra storia repubblicana. I costi del referendum - che poi introdurrebbe in Italia una specie di legge truffa simile a quella Acerbo, a causa dell'enorme premio di maggioranza che darebbe al partito che vince, anche per pochissimo, le elezioni - sono quindi da addebitare solo a chi l'ha promosso. La seconda ragione di incostituzionalità è che l'accorpamento con le altre elezioni è evidentemente finalizzato a facilitare, in modo indebito, il raggiungimento del *quorum* necessario perché il referendum sia valido. Se si

instaurasse una simile prassi di accorpamento, l'istituto del referendum e gli effetti dell'astensione dell'art.75 della Cost. sarebbero stravolti. Che risultato avrebbe avuto il referendum sulla legge 40 (fecondazione assistita) del 13 giugno 2005 se fosse stato abbinato alle elezioni regionali del 4 aprile dello stesso anno? Forse il partito dell'astensione non avrebbe vinto. Cercare di incrociare i referendum con elezioni politiche, regionali o amministrative potrebbe allora diventare la nuova prassi dei promotori dei referendum per essere più sicuri, in certi casi, del raggiungimento del *quorum* di validità. Si parla tanto di rispetto della Costituzione, ma in caso di accorpamento ne uscirebbe compromesso e snaturato proprio l'art.75 della stessa.